



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER L'ADESIONE ALL'ACCORDO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELLA
CORTE PENALE INTERNAZIONALE**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro per l'adesione l'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte penale internazionale, fatto a New York il 9 settembre 2002. L'Accordo è entrato in vigore il 22 luglio 2004 e risulta ad oggi firmato da 87 Stati Parte e ratificato da 77 Paesi.

La Repubblica di San Marino riconosce e sostiene la Corte Penale Internazionale come essenziale strumento per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale attraverso un sistema di giustizia internazionale permanente per la repressione dei più gravi delitti che allarmano la comunità internazionale. L'Accordo in oggetto è stato elaborato sulla base della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946, a cui San Marino ha aderito il 22 febbraio 2012, nonché di analoghi Accordi o risoluzioni intervenuti per altre giurisdizioni internazionali con adattamenti apportati in relazione alla natura della giurisdizione della Corte, dotata di competenza e giurisdizione sui più gravi crimini di interesse della comunità internazionale.

Esso è complementare allo Statuto della Corte Penale Internazionale e in particolare dell'art. 48, che già trattava di Privilegi e Immunità, di cui costituisce estensione ed esecuzione. Una Risoluzione approvata a margine dello Statuto della Corte prevedeva la costituzione di una speciale Commissione incaricata di predisporre un più articolato Accordo contemplativo di tutte le garanzie, esenzioni e diritti dei soggetti afferenti l'attività della Corte, che poi è sfociato nell'Accordo in oggetto.

Nell'ambito del secondo ciclo dell'Esame Periodico Universale, a seguito di alcune raccomandazioni degli Stati membri ed osservatori del Consiglio dei Diritti Umani, il Governo si è impegnato ad aderire all'Accordo.

L'Accordo si compone di 39 articoli oltre che di un breve Preambolo. Quest'ultimo richiama gli articoli 4 e 48 dello Statuto di Roma che riconoscono alla Corte la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, il primo, e il godimento, sul territorio degli Stati Parte, dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento del suo mandato, il secondo.

L'articolo 1 riporta le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Come già stabilito nell'articolo 4 dello Statuto, l'articolo 2 riafferma che la Corte gode di personalità giuridica internazionale e di capacità giuridica che, in particolare, la rende capace di stipulare contratti, di alienare e acquistare beni e di stare in giudizio.

Con l'articolo 3 viene ribadita la disposizione, già contenuta nell'articolo 48 dello Statuto, secondo la quale alla Corte spettano i privilegi e le immunità necessarie per il compimento dei suoi obiettivi, di cui godrà sul territorio di tutti gli Stati parte dello Statuto.

L'articolo 4 stabilisce l'inviolabilità della sede, degli archivi e dei documenti in possesso della Corte o di sua proprietà, anche se ubicati presso terzi (articolo 7).

L'articolo 5 autorizza la Corte ad esporre ufficialmente la bandiera e ad utilizzare altri segni distintivi, quali emblemi e contrassegni.

Con l'articolo 6 viene sancita l'immunità della Corte, con le sue proprietà, i suoi fondi e i suoi beni da azioni giudiziarie, privilegio al quale la Corte stessa può rinunciare, salvo che per le misure di carattere esecutivo. Le proprietà, i beni e i fondi, inoltre, non possono essere oggetto di perquisizioni, sequestri, confische, espropri né di altri provvedimenti analoghi.

Gli articoli 8 e 9 prevedono l'esonero da imposte dirette della Corte, tanto nei suoi beni e redditi che nelle sue transazioni. Inoltre, la Corte sarà esente da dazi doganali, tributi o restrizioni per gli oggetti importati ed esportati per uso ufficiale, così come per l'ingresso o esportazione delle proprie pubblicazioni.

L'articolo 10 riconosce alla Corte il diritto alla libera disponibilità dei fondi, che può ricevere, conservare, trasferire e convertire in qualunque valuta straniera.

Le comunicazioni e la corrispondenza ufficiale della Corte (articolo 11) - anch'esse inviolabili e non sottoponibili a censura - godranno sul territorio di ciascuno Stato parte di un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle organizzazioni intergovernative o alle missioni diplomatiche, inclusa la libertà di utilizzazione della valigia diplomatica e delle comunicazioni cifrate.

L'articolo 12 prefigura la stipula di intese con lo Stato - diverso dai Paesi Bassi dove è stabilita la sede della Corte - sul territorio del quale essa ritenga opportuno riunirsi, come previsto dall'articolo 3, comma 3, dello Statuto.

Gli articoli 13 e 14 riconoscono ampi privilegi ed immunità ai rappresentanti degli Stati che partecipano all'Assemblea degli Stati parte o a riunioni di suoi organi, ai rappresentanti di organizzazioni intergovernative e ai rappresentanti degli Stati che partecipano ai procedimenti della Corte. Si tratta, sostanzialmente, di privilegi e immunità di tipo diplomatico, quali l'immunità dall'arresto e dal sequestro o ispezione di effetti personali, immunità dall'azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni e da interferenze sulle



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

operazioni valutarie. L'articolo 25 opera una restrizione della portata delle immunità riconosciute ai rappresentanti degli Stati, di cui agli articoli 13 e 14, qualora queste si configurino come impedimento al normale corso della giustizia; in questo caso, gli Stati hanno non solo il diritto, ma anche il dovere, di rinunciare ai privilegi in questione, quando tale rinuncia non comprometta le finalità per le quali i privilegi sono stati accordati.

Gli articoli da 15 a 22 riguardano i privilegi e le immunità di tutti i soggetti coinvolti nelle attività della Corte.

L'articolo 15 riguarda i giudici, il Procuratore, i vice Procuratori e il Cancelliere, i quali godono, nell'esercizio delle loro funzioni, degli stessi privilegi, immunità e agevolazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche: l'immunità da azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni si estende anche al periodo in cui sono cessati dalle stesse. Inoltre, ai soggetti in questione (e ai loro familiari conviventi) saranno accordate tutte le facilitazioni di spostamento in funzione della partecipazione al lavoro della Corte, come anche le facilitazioni al rimpatrio in caso di crisi internazionale. Il comma 6 esenta da qualunque forma di imposizione gli emolumenti e le indennità corrisposti a giudici, Procuratore, vice Procuratori e Cancelliere.

Vengono accordati privilegi, immunità e facilitazioni anche al Vice cancelliere e al personale dell'Ufficio del Procuratore e della Cancelleria, al fine di poter esercitare in maniera indipendente le loro funzioni (articolo 16): si tratta anche qui, sostanzialmente, di privilegi e immunità di tipo diplomatico, quali l'immunità dall'arresto e dal sequestro o ispezione di effetti personali, dall'azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, l'esenzione da tassazione su stipendi.

L'Accordo prevede anche, all'articolo 17, che il personale assunto dalla Corte localmente, che non ricada in alcuna delle categorie contemplate, sia immune dall'azione legale per parole o atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Con poche differenze, quanto previsto per il personale citato all'articolo 16, vale anche per gli avvocati e le persone che assistono il difensore (articolo 18), per i testimoni (articolo 19), per le vittime che partecipano ai procedimenti in conformità con le Regole procedurali e di Ammissibilità delle Prove da 89 a 91 (articolo 20) e per gli esperti che lavorano per la Corte (articolo 21).

Con l'articolo 22 si prevede, inoltre, la tutela di persone la cui presenza è richiesta presso la Corte, accordano a tal soggetti privilegi, immunità ed agevolazioni simili a quelli previsti per le vittime.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Ai privilegi e alle immunità accordati ai soggetti di cui ai precedenti articoli (da 15 a 22) si può rinunciare secondo le modalità previste dall'articolo 26 che prevede inoltre che la rinuncia sia obbligatoria nel caso in cui tali garanzie costituiscano un impedimento al corso della giustizia.

L'articolo 23 reca clausole limitative delle ampie forme di immunità prima dettagliate restringendone la portata nei confronti dello Stato parte di cui uno dei soggetti interessati ha la cittadinanza, ovvero è stabile residente.

L'articolo 24 prevede una collaborazione tra la Corte e gli Stati parte al fine di impedire abusi relativamente alle questioni oggetto dell'Accordo.

E' prevista, dall'articolo 27, l'esenzione dai versamenti di contributi obbligatori ai servizi di sicurezza dei singoli Stati da parte di Giudici, Procuratore, Vice procuratori, Cancelliere e altro personale in servizio presso la Corte, dal momento nel quale è istituito, dalla Corte medesima, un apposito sistema di sicurezza sociale.

Il Cancelliere è tenuto a notificare agli Stati parte le categorie e i nomi di coloro ai quali si ritengono applicabili i privilegi e le immunità sopra richiamati (articolo 28).

L'articolo 29 impone agli Stati parte di accettare i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai membri e al personale della Corte come titoli di viaggio, mentre l'articolo 30 prevede uno sveltimento delle procedure necessarie per il rilascio dei visti a coloro che sono in possesso di lasciapassare dell'ONU o di titoli di viaggio della Corte, se viaggiano per conto della Corte stessa.

In caso di controversie con Stati terzi, l'articolo 31 prevede che la Corte adotti disposizioni sia per la soluzione di questioni riguardanti contratti di cui essa è parte, sia per quelle che coinvolgono le persone che godono dell'immunità ad esse attribuita ai sensi del presente Accordo.

Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo, invece, se non risolte attraverso la via negoziale, vengono affidate alla decisione di un tribunale arbitrale composto di tre membri, due dei quali nominati dalle due Parti (che potranno essere sia la Corte e uno Stato Parte, che due Stati Parte). Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili (articolo 32).

L'articolo 33 contiene una norma di salvaguardia nei confronti delle norme del diritto internazionale in materia.

Gli articoli da 34 a 39 contengono le clausole finali dell'Accordo.

Nell'ordinamento sammarinese non sono state ravvisate norme in contrasto con i contenuti dell'Accordo in oggetto (se non forse, in minima parte, la disciplina di autorizzazione



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

all'acquisto di immobili da parte del Consiglio dei XII). L'adesione da parte della Repubblica di San Marino all'Accordo in oggetto comporterà l'automatico recepimento di tutta la disciplina di privilegi, indennità e agevolazioni ivi prevista per quella serie di soggetti identificati all'interno dell'Accordo, così avvenuto all'atto dell'adesione a precedenti accordi in materia di privilegi e immunità.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

volendo onorare l'impegno assunto nell'ambito del secondo ciclo dell'Esame Periodico Universale di recepire la normativa in materia di privilegi e immunità della Corte Penale Internazionale, ho l'onore di richieder Loro di voler aderire all'Accordo, del quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per l'adesione da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con Delibera n. 14 del 30 maggio 2019 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 7 giugno 2019.